



COMUNE DI BAIJA E LATINA

Provincia di Caserta

Via XX Settembre – 81010 – Baia e Latina - Tel. 0823/980079 - Fax 0823/645053 - C.F. 80010110619 - P.I. 01026790616

Prot. n. 969 del
17/02/2017

ORDINANZA SINDACALE

N. 3 del Registro
Ordinanze 2017

OGGETTO **DIVIETO USO DI BOMBOLETTE SPRAY NEL PERIODO DEL CARNEVALE**

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 del vigente Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;

CONSIDERATO che da alcuni anni si è sviluppato il malcostume di utilizzare, come scherzi di carnevale, bombolette spray contenenti clorofluorocarburi che emettono sostanze schiumose, filanti e simili, le quali arrecano fastidio e risultano potenzialmente pericolose in quanto contengono anche gas facilmente infiammabile;

CONSIDERATO E VALUTATO:

- la necessità di evitare che vengano imbrattati edifici pubblici, vetrine di esercizi commerciali, ed in genere locali pubblici ed aperti al pubblico;
- la necessità di prevenire ed eliminare pericoli che potenzialmente possano minacciare la sicurezza e l'ordine pubblico,

RILEVATA l'opportunità di evitare l'uso delle predette bombolette spray nelle imminenti festività del Carnevale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo*, artt. 21 bis, 21 ter e 21 quater;

LETTO l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;

ORDINA

IL DIVIETO DELL'USO DI BOMBOLETTE SPRAY CONTENENTI SOSTANZE SCHIUMOSE, FILANTI E SIMILI, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DURANTE LE FESTIVITA' DEL CARNEVALE (20/02/2017 - 05/03/2017).

La violazione alla presente ordinanza saranno soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, salve comunque le conseguenze penali per i fatti costituenti reato.

DISPONE

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di dare esecuzione alla presente Ordinanza. In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza il Comune, oltre ad avviare le necessarie azioni verso i responsabili, provvederà in danno e a totale carico dei soggetti responsabili alla esecuzione delle operazioni ordinate, dando nel contempo comunicazione all'Autorità Giudiziaria e ad ogni altra competente Autorità. La presente ordinanza vale quale formale messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni danno.

DISPONE ALTRESÌ

Che copia della presente sia pubblicata all'albo pretorio comunale nonché sia trasmessa:

- Al Sig. Prefetto della Provincia di Caserta (via pec);
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Pietramelara;
- Alla Direzione dell'Istituto Comprensivo di Alvignano;
- Alle Associazioni Pro Loco del territorio comunale.

INFORMA

- Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale.
- **Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:**

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento in applicazione del D. Lgs. 2 Luglio 2010, n. 104 *Codice del Processo Amministrativo*, potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione all'albo pretorio on line, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, ovvero, in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il Sindaco

Giuseppe Di Cerbo

